

1. La più recente evoluzione della Comunità internazionale mette, quindi, in evidenza il progressivo ampliamento della sua base soggettiva pur a limitati fini e riguardo a specifiche situazioni giuridicamente protette a favore di soggetti diversi dagli Stati. In tal senso, come accennato, devono essere riqualeficati anche i diritti e gli obblighi previsti dall'ordinamento internazionale destinati a operare, in presenza di alcune specifiche circostanze, non soltanto nei confronti e a vantaggio degli Stati. Non stupisce, pertanto, che nella Comunità internazionale si riscontri anche una sempre più attiva presenza di ulteriori soggetti privi di una completa personalità giuridica internazionale, ma in grado di incidere in misura crescente nella elaborazione ed attuazione delle norme internazionali, i cui contenuti, pertanto, sono sempre più difficilmente da intendere come rivolti alla sola tutela di interessi e situazioni la cui titolarità spetta ai soli Stati.

Il fenomeno della c.d. globalizzazione, non ancora compiutamente valutabile nei suoi effetti giuridici, ha ulteriormente messo in discussione le stesse fondamenta della struttura interstatale della Comunità internazionale e gli stessi equilibri macroeconomici alla base dei rapporti internazionali. Essi, infatti, anche sotto questo profilo, hanno subito radicali mutamenti.

2. Non si tratta più di garantire solamente, o prevalentemente, l'indipendenza ed il rispetto della sovranità territoriale degli Stati. Gli accennati mutamenti e le caratteristiche dei relativi fenomeni che hanno provocato la c.d. globalizzazione, infatti, da un lato, trascendono la capacità di qualsiasi Stato di affrontarli individualmente anche al limitato fine di governarne gli effetti nel suo ambito territoriale di sovranità e, dall'altro, richiedono regole ed istituti adeguati al loro carattere transnazionale oltreché, ove del caso, a reprimere le devianze comportamentali direttamente nei confronti di individui ed imprese. Tanto più in presenza di sempre più significativi e rilevanti obblighi *erga omnes* quale espressione di valori universali operanti nella Comunità internazionale i cui beneficiari ed i cui destinatari non sono esclusivamente gli Stati, ma anche individui ed imprese ai quali il diritto internazionale offre direttamente anche la presenza non solo di norme-principio, ma anche di norme-regole adeguatamente complete e dotate di precise garanzie giurisdizionali. Ed è in questo senso che devono essere valorizzate le norme presenti nella Dichiarazione sulle relazioni amichevoli e la cooperazione fra Stati in conformità della Carta delle N. U. del 24 ottobre 1970 che ci aiutano a capire come coniugare principi apparentemente contraddittori quali il diritto all'autodeterminazione dei popoli ed il

divieto di azioni rivolte a minacciare o ledere l'integrità territoriale e l'unità politica degli Stati.

Non sono, in realtà, ancora chiari la misura e gli effetti di tali mutamenti che potrebbero rappresentare solo l'inizio di una vera e propria rivoluzione copernicana della struttura organizzativa e della base sociale della Comunità internazionale, il cui esito non solo non è ancora definito, ma non è neppure prevedibile.

Dallo status di sovranità assoluta e indipendenza degli Stati e da regole rivolte esclusivamente a garantire la loro salvaguardia, si passa ad una condizione di sempre più intensa interdipendenza (organizzata anche attraverso forme di vere e proprie integrazioni regionali) delle comunità statali e dei loro popoli nell'ambito della quale l'uso della forza dovrebbe essere bandito definitivamente.

**3.** Tali rilievi non significano che la Comunità ed il diritto internazionale si siano già trasformati in un sistema sociale e normativo compiutamente inclusivo anche di popoli, imprese ed individui senza l'intermediazione degli Stati. E tantomeno si può affermare che la cooperazione ed integrazione in tale ambito realizzata avviene in virtù di strutture istituzionalizzate in grado di elaborare ed imporre regole secondo modalità coerenti con il rispetto dei principi democratici e di quelli di cui alla accennata Dichiarazione del 1970.

**4.** Peraltro, risulta quanto meno l'esigenza che la Comunità internazionale evolva secondo criteri non dissociati dallo sviluppo di modalità operative maggiormente democratiche rivolte a garantire un vero e proprio *government* dei fenomeni rilevanti in ambito internazionale ed idonee a favorire soluzioni rivolte a soddisfare non solo le esigenze dei singoli Stati coinvolti, ma anche di tutte le componenti sociali che in modo sempre più significativo sono presenti nel, e risentono degli effetti del, diritto internazionale. Ed in questa prospettiva dovranno essere favoriti anche organismi ed enti a base regionale organizzativamente caratterizzati nel senso ora indicato per mantenere e rinsaldare il rapporto tra sovranità e territorio che l'erosione del potere dei singoli Stati tende, altrimenti, a compromettere.